

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2 del 28/01/2026

Oggetto: Parziale rettifica ed integrazione del “*BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO – PROGRAMMA 2024*” ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Premesso che:

- l'art. 14 della legge 7 agosto 1997 n. 266 ("Interventi urgenti a favore dell'economia") prevedeva lo stanziamento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT), di fondi a favore dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, come definite oggi dall'art. 18 comma 1 della L. 135/2012, con l'obiettivo di sviluppare, in zone che presentano particolari caratteristiche di degrado urbano e sociale, iniziative economiche ed imprenditoriali;
- il successivo D.M. 267/04, adottato ai sensi della citata legge, stabilisce le modalità di attuazione di tali interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano e sociale, disciplinando - tra l'altro - le azioni finanziabili per il sostegno all'imprenditoria (art.3), le modalità di erogazione delle agevolazioni dirette alle piccole imprese (art.4), le spese ammissibili alle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e la necessità di procedere all'istruttoria delle stesse (artt. 5 e 6), i controlli e le revoche sulle agevolazioni erogate (art. 7) ed i limiti e modalità di utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite ai Comuni per la realizzazione e gestione dei programmi di intervento (art.8); la realizzazione di tali attività è subordinata all'elaborazione ed approvazione, da parte delle Amministrazioni Comunali, dei programmi di intervento (art.1);
- tra le funzioni assegnate a questo Servizio vi è, fin dalla sua costituzione, l'intera gestione degli interventi imprenditoriali a favore delle piccole imprese e delle microimprese di cui ai punti precedenti;

Considerato che:

- con Deliberazione di G.C. n. 363 del 09/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato la "Riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2024", nonché il Programma stesso e il Piano finanziario degli interventi;
- nello specifico, il nuovo Programma 2024 prevede la concessione di agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese (MPI), che saranno erogati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 267/2004;
- in esecuzione a quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 363 del 09/09/2024, il Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro ha elaborato gli atti amministrativi necessari ad attuare il predetto Piano degli Interventi organizzando, in modo particolare, il Bando di concessione delle agevolazioni alle piccole e microimprese secondo due linee di intervento:

- Intervento 1: Sostegno a processi di consolidamento e di innovazione di imprese già costituite per

Piazza Dante, 79 – IV Piano - 80135 Napoli - tel. (+39) 081 7957790
sostegno.occupazione@comune.napoli.it – sostegno.occupazione@pec.comune.napoli.it

€ 2.500.000,00;

- Intervento 2: Sostegno alla creazione di nuove imprese per € 1.500.000,00;

- con nota prot. PG/2025/1176372 del 17.12.2025, l'Assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro ed alle Politiche Sociali del Comune di Napoli forniva indirizzi in merito al Programma di interventi destinati allo sviluppo imprenditoriale nelle aree più svantaggiate della città di cui al D.M. 267/2004 - Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese, che venivano recepiti all'interno dell'allegato bando;
- con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 22/12/2025 – Rep. n. 30 del 15/01/2026 è stato approvato il *Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano” ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n.267*”, unitamente ai relativi allegati;
- con successiva nota prot. PG/2026/0088883 del 21/01/2026, l'Assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro ed alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dalle Associazioni di categoria e in coerenza con le finalità del Bando, ha ritenuto opportuno ampliare il perimetro delle attività ammissibili a finanziamento;
- il predetto Bando individua, ai punti 6.6 e 7.3, i requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie, con particolare riferimento alle attività economiche esercitate, identificate mediante codici ATECO;

Considerato, altresì, che:

- nel corso della fase applicativa del Bando sono emerse le seguenti esigenze:

1. la necessità di fornire un chiarimento interpretativo in merito alla corretta individuazione delle attività economiche ammissibili, con specifico riferimento alla classificazione ATECO ed al rapporto tra attività principali e attività secondarie;

2. la necessità di ampliare l'elenco delle attività finanziabili che rende necessario l'aggiornamento dei codici ATECO riportati negli allegati al Bando, con conseguente inserimento di una nuova finestra temporale, con decorrenza **dalle ore 00:00 del 01 marzo 2026 alle ore 23:59 del 31 marzo 2026**, nella quale i progetti ritenuti finanziabili, saranno inseriti in graduatoria, secondo il punteggio attribuito dalla Commissione in base ai criteri di cui al paragrafo 13 dell'allegato Bando. Conseguentemente si rettifica parzialmente la decorrenza dell'ultima finestra temporale che decorrerà **dalle ore 00:00 del 1 aprile 2026 alle ore 23:59 del 30 giugno 2026**, nella quale i progetti presentati e ritenuti finanziabili secondo il punteggio attribuito dalla Commissione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 13 del Bando, saranno ammessi a finanziamenti nell'ordine

cronologico di ricezione degli stessi. I soggetti ammessi a finanziamento dovranno procedere alla sottoscrizione dell' *Atto di adesione ed obbligo* entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della relativa graduatoria.

3. la necessità di aggiungere il seguente comma 11.7: *“Per la seconda e la terza finestra temporale è prevista una dotazione finanziaria pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) ciascuna, mentre per la quarta finestra temporale la dotazione finanziaria sarà data dalle economie rivenienti dalle precedenti finestre temporali e fino a concorrenza di euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00). Sempre in ordine alla seconda e alla terza finestra temporale, in caso di parità di punteggio (ex aequo) tra i progetti presentati e qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare integralmente tutte le istanze collocate in posizione utile, l'ammissione a finanziamento avverrà secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, come risultante dai riferimenti temporali di ricezione delle rispettive PEC. Nella quarta finestra temporale, invece, l'ammissione a finanziamento delle istanze avverrà esclusivamente “a sportello” ossia secondo l'ordine cronologico di arrivo, determinato sulla base dei riferimenti temporali di ricezione delle rispettive PEC e fino a esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando il positivo esito dell'istruttoria di ammissibilità e della valutazione di merito”.*

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra esposto, necessario procedere alla **parziale rettifica del “BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER “INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 14 SETTEMBRE 2004, N.267”, con particolare riferimento:**

1) all'articolo 6.6, ultimo periodo, che viene così sostituito: *“In coerenza con quanto previsto al successivo punto 7.3, lettera a), sono ammissibili a finanziamento i Progetti presentati da imprese, già costituite o costituende, che risultino in possesso ovvero prevedano l'attivazione, quale attività principale, di uno o più codici ATECO 2007/2025 (livello sottocategoria) ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 9 e 10 al presente Avviso. È altresì ammessa la presenza, quale attività secondaria, di uno o più codici ATECO (livello sottocategoria) non espressamente ricompresi nei predetti elenchi, purché appartenenti alle medesime SEZIONI della/e attività principale/i della nomenclatura ATECO incluse negli Allegati 9 e 10. A tal fine si precisa che la classificazione ATECO ha struttura gerarchica ed è articolata in sei livelli progressivi, dal più generale al più specifico: Sezioni, Divisioni, Gruppi, Classi, Categorie e Sottocategorie”;*

2) all'art. 7.3 che viene così sostituito: *“I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti: a) svolgere esclusivamente attività economiche identificate da codici ATECO 2007/2025 ammissibili ai sensi dell'art. 6 del presente Bando. È consentito l'esercizio congiunto, anche presso*

unità locali diverse da quella oggetto del programma di investimenti, di attività economiche individuate da codici ATECO (livello sottocategoria) **appartenenti alle medesime SEZIONI della nomenclatura ATECO 2007/2025**, anche qualora tali codici non siano espressamente ricompresi negli elenchi di cui agli **Allegati 9 e 10**, a condizione che dette attività assumano **carattere secondario** rispetto a quelle incluse nei predetti elenchi e risultino ad esse funzionalmente connesse. Non è in ogni caso consentito l'esercizio congiunto di attività economiche individuate da codici ATECO appartenenti a SEZIONI della nomenclatura ATECO diverse da quelle cui afferiscono i codici inclusi negli Allegati 9 e 10”.

3) all'integrazione parziale dell'Allegato 9 - Elenco codici ATECO 2007 (Aggiornato al 2022) E dell'ALLEGATO 10 - Elenco codici ATECO 2025, aggiungendo le seguenti ulteriori attività finanziabili: settore moda, con specifico riferimento alle attività di sartoria e confezioni artigianali; attività legate alle produzioni fotografiche e cinematografiche, comprese le relative filiere tecniche e creative; altre attività di servizi per la persona, con particolare riferimento a: lavanderie, saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di cura degli animali da compagnia (con esclusione dei servizi veterinari), fermo restando quant'altro previsto dal Bando approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale;

Dato atto che:

- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che le risorse impegnate per la realizzazione dell'intervento afferiscono a trasferimenti già operati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti di questa Amministrazione per la gestione di interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi della L. 266/97 e del D.M. 267/2004;

Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

Attestato, altresì, che:

- il presente documento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 del d.lgs.

33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 01/03/2024;

Visti

- il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli artt. 107,183 e 192;
- l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati:

- **Rettificare ed integrare parzialmente** il “BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER “INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO ” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 14 SETTEMBRE 2004, N.267” come di seguito indicato:

1) il punto 6.6 del Bando, ultimo periodo, è così integralmente sostituito: “ In coerenza con quanto previsto al successivo punto 7.3, lettera a), sono ammissibili a finanziamento i Progetti presentati da imprese, già costituite o costituende, che risultino in possesso ovvero prevedano l’attivazione, quale attività principale, di uno o più codici ATECO 2007/2025 (livello sottocategoria) ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 9 e 10 al presente Avviso. È altresì ammessa la presenza, quale attività secondaria, di uno o più codici ATECO (livello sottocategoria) non espressamente ricompresi nei predetti elenchi, purché appartenenti alle medesime SEZIONI della/e attività principale/i della nomenclatura ATECO incluse negli Allegati 9 e 10. A tal fine si precisa che la classificazione ATECO ha struttura gerarchica ed è articolata in sei livelli progressivi, dal più generale al più specifico: Sezioni, Divisioni, Gruppi, Classi, Categorie e Sottocategorie”.

2) Il punto 7.3, lett. a) del Bando è così integralmente sostituito: “I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti: **a)** svolgere esclusivamente attività economiche identificate da codici



ATECO 2007/2025 ammissibili ai sensi dell'art. 6 del presente Bando. È consentito l'esercizio congiunto, anche presso unità locali diverse da quella oggetto del programma di investimenti, di attività economiche individuate da codici ATECO (livello sottocategoria) **appartenenti alle medesime SEZIONI della nomenclatura ATECO 2007/2025**, anche qualora tali codici non siano espressamente ricompresi negli elenchi di cui agli **Allegati 9 e 10**, a condizione che dette attività assumano **carattere secondario** rispetto a quelle incluse nei predetti elenchi e risultino ad esse funzionalmente connesse. Non è in ogni caso consentito l'esercizio congiunto di attività economiche individuate da codici ATECO appartenenti a SEZIONI della nomenclatura ATECO diverse da quelle cui afferiscono i codici inclusi negli Allegati 9 e 10”.

3) Integrare gli Allegati 9 e 10, con le seguenti ulteriori attività finanziabili: settore moda, con specifico riferimento alle attività di sartoria e confezioni artigianali; attività legate alle produzioni fotografiche e cinematografiche, comprese le relative filiere tecniche e creative; altre attività di servizi per la persona, con particolare riferimento a: lavanderie, saloni di barbiere e parrucchieri, istituti di bellezza, servizi di cura degli animali da compagnia (con esclusione dei servizi veterinari), fermo restando quant'altro previsto dal Bando approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale.

4) Stabilire l'inserimento di una nuova finestra temporale, con decorrenza **dalle ore 00:00 del 01 marzo 2026 alle ore 23:59 del 31 marzo 2026**, nella quale i progetti ritenuti finanziabili, saranno inseriti in graduatoria, secondo il punteggio attribuito dalla Commissione in base ai criteri di cui al paragrafo 13 dell'allegato Bando.

5) Rettificare parzialmente la decorrenza dell'ultima finestra temporale che decorrerà **dalle ore 00:00 del 1 aprile 2026 alle ore 23:59 del 30 giugno 2026**.

6) Aggiungere il seguente comma 11.7: *“Per la seconda e la terza finestra temporale è prevista una dotazione finanziaria pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) mentre per la quarta finestra temporale la dotazione finanziaria sarà data dalle economie rinvenienti dalle precedenti finestre temporali e fino a concorrenza di euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00). Sempre in ordine alla seconda e alla terza finestra temporale, in caso di parità di punteggio (ex aequo) tra i progetti presentati e qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare integralmente tutte le istanze collocate in posizione utile, l'ammissione a finanziamento avverrà secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, come risultante dai riferimenti temporali di ricezione delle rispettive PEC. Nella quarta finestra temporale, invece, l'ammissione a finanziamento delle istanze avverrà esclusivamente “a sportello” ossia secondo l'ordine cronologico di arrivo, determinato sulla base dei riferimenti temporali di ricezione delle rispettive PEC e fino a esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando il positivo esito dell'istruttoria di ammissibilità e della valutazione di merito”.*

7) Approvare, conseguentemente, il Bando e gli allegati oggetto della suddetta parziale rettifica ed integrazione, e precisamente:

- **Bando di concessione delle agevolazioni**, parzialmente integrato e rettificato negli artt. 6.6, 7.3, 11.1 ed 11.7;
- **Allegato 9**_Elenco codici ATECO 2007 (Agg. 2022) ed **Allegato 10**_Elenco codici ATECO 2025, parzialmente integrati/rettificati con le precipitate attività finanziabili;
- **Disporre** la pubblicazione del Bando parzialmente integrato/rettificato e dei suddetti allegati sul sito istituzionale del Comune di Napoli, nonché la loro affissione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente

Il Dirigente

Dott. Fabio Di Dato

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).